

PRINCIPALI FAQ SUL TIROCINIO DIRETTO

1) Quali sono le caratteristiche del tirocinio da svolgere a scuola?

Il tirocinio è un'esperienza pratica di 175 ore, da svolgere in una scuola statale o paritaria, accreditata dall'USR e convenzionata con l'Università di Ferrara, sotto la guida e la supervisione di un tutor scolastico, in un arco di tempo di almeno cinque mesi.

2) Da quante ore è composto il tirocinio da svolgere a scuola e quali attività prevede?

Il tirocinio deve durare 175 ore da svolgere tutte sotto la coordinazione e la supervisione del tutor scolastico accogliente.

Di queste 175 ore:

- 150 sono di tirocinio diretto e
- 25 ore di tirocinio indiretto per la rielaborazione dell'esperienza con il tutor scolastico.

Le ore di tirocinio possono essere utilizzate per attività di:

- Osservazione delle lezioni e delle strategie didattiche.
- Affiancamento al docente tutor.
- Partecipazione a riunioni degli organi collegiali, commissioni e gruppi di lavoro.
- Progettazione di attività didattiche e unità di apprendimento.
- Compilazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI).
- Rielaborazione dell'esperienza con il tutor.

3) È possibile usufruire di riduzioni delle ore di tirocinio se si presta già servizio sul sostegno?

NO. Il D.M. 30 settembre 2011 esclude categoricamente qualsiasi riconoscimento di crediti. Per qualsiasi fattispecie di tirocinante è obbligatorio completare le 175 ore, senza possibilità di alcuna riduzione.

4) C'è un limite di ore settimanali per il tirocinio?

NO. Non c'è un monte ore massimo o minimo, l'importante è che le ore siano svolte in un arco temporale di almeno 5 mesi e che al termine del tirocinio si siano raggiunte le 175 ore.

5) Quali caratteristiche deve avere il tutor scolastico?

Il D.M 30 settembre 2011 stabilisce che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)”

6) Si può effettuare il tirocinio diretto presso una scuola non accreditata?

NO, la scuola deve essere accreditata dall’USR. Per sapere quali scuole sono accreditate consultare gli appositi elenchi pubblicati sul sito dell’USR della Regione di proprio interesse.

7) Si può effettuare il tirocinio diretto presso una scuola collocata fuori Regione?

Si. Si può scegliere anche scuole al di fuori dell’Emilia-Romagna, purché accreditate.

8) Si può effettuare il tirocinio diretto presso una scuola non ancora accreditata ma che è in fase di accreditamento?

Il tirocinio diretto deve svolgersi in una scuola regolarmente accreditata.

L’Università non ha competenze sulla procedura di accreditamento che è gestita ed è di competenza esclusiva dell’USR. Si deve pertanto tener conto che il procedimento di accreditamento potrebbe protrarsi a lungo facendo ritardare l’avvio del tirocinio. Occorre quindi valutare molto bene le tempistiche sapendo che ai fini della specializzazione il tirocinio deve durare almeno 5 mesi e deve concludersi entro il 15 maggio 2026.

9) Si può effettuare il tirocinio diretto presso una scuola accreditata di qualsiasi grado?

NO, la scuola sede di tirocinio deve essere accreditata e deve essere dello stesso grado del TFA frequentato.

10) Si può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola presso la quale si svolge servizio?

SI. È possibile se la scuola è accreditata, appartiene allo stesso grado del percorso al quale si è iscritti e a patto che si svolga il tirocinio al di fuori delle ore della propria attività lavorativa.

11) Se svolgo il tirocinio diretto presso la scuola dove presto servizio posso effettuare parte di tirocinio all'interno delle mie classi, con i miei alunni?

Sì, purché il tirocinio sia svolto al di fuori dell'orario di servizio e purché il numero aggiuntivo di ore che si dovranno svolgere con gli alunni sia compatibile con le esigenze degli alunni stessi.

12) Si può effettuare una parte del tirocinio diretto in classe in presenza dell'alunno disabile ma in assenza del tutor?

Nel rispetto delle regole stabilite dalla scuola ospitante che potrebbe decidere diversamente, non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell'alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate, purché sia presente in aula un docente di sostegno o, in alternativa, curricolare, che certifichi la presenza del tirocinante e il regolare svolgimento delle attività, fermo restando che le ore vanno comunque attestate sul registro di tirocinio con firma del docente tutor.

Si raccomanda di non rimanere mai da soli a gestire l'alunno disabile e/o l'intera classe o parte di essa.

13) Si può svolgere il tirocinio diretto contemporaneamente in due scuole?

NO. La Convenzione deve essere stipulata con un solo istituto scolastico.

Come si attiva il tirocinio?

Il/la tirocinante deve compilare due moduli:

1) modulo 14: scelta della sede di tirocinio

Individuata la scuola disponibile ad accoglierlo/a, il/la tirocinante, deve accedere alla modulistica della propria area riservata UniFe, attiva da lunedì 10/11/2025 e compilare il modulo "Scelta sede per attività di Tirocinio".

2) modulo 15: progetto formativo

Solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'ufficio formazione insegnanti il/la tirocinante, accedendo alla modulistica della propria area riservata UniFe, attiva da venerdì 14/10/11/2025, potrà compilare anche il progetto formativo stabilito in accordo con il proprio tutor scolastico ed indicando in esso il numero di protocollo e la data di convenzionamento tra la scuola e l'università. L'elenco delle convenzioni attive è reperibile sul sito ed è costantemente aggiornato.

Terminata la compilazione una copia del modulo verrà ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica. Questo file pdf dovrà quindi essere girato alla scuola per la firma del dirigente scolastico che, a sua scelta, potrà firmare con solo la firma digitale oppure con la firma autografa corredata del timbro della scuola. A questo punto il progetto formativo, correttamente firmato, dovrà essere inviato dalla scuola all'università tramite PEC all'indirizzo istituzionale: ateneo@pec.unife.it

Si tenga presente che dopo la compilazione del modulo scelta scuola l'ufficio darà il via alla compilazione del progetto formativo in tempi molto brevi se la scuola accreditata è già convenzionata con UniFe.

Diversamente ci vorrà un po' più tempo se la scuola non è convenzionata perché si dovrà attendere che le due istituzioni completino il procedimento di convenzionamento.

3) Ricevuto il progetto formativo firmato dal dirigente scolastico l'Ufficio Formazione insegnanti comunicherà per iscritto alla scuola e al/alla tirocinante il numero di protocollo e autorizzerà l'avvio del tirocinio.